Sommario

[Sommario 1](#_Toc64280459)

[NEWS 2](#_Toc64280460)

[Fondo Nuove Competenze, c'è la proroga al 2021 2](#_Toc64280461)

[Federazioni sportive nazionali, sospensione del Premio INAIL 2021 3](#_Toc64280462)

[Autonomi agricoli, differita la rata INPS sospesa 5](#_Toc64280463)

[Artigiani e commercianti: contributi INPS 2021 e regime agevolato 6](#_Toc64280464)

[Sospensione didattica in presenza, online le domande di congedo 10](#_Toc64280465)

[Interruzione rapporto di lavoro, gli aspetti contributivi 11](#_Toc64280466)

[Enti sportivi, sospensione dei versamenti contributivi 13](#_Toc64280467)

[Gestione separata, aliquote contributive per l’anno 2021 13](#_Toc64280468)

[Esposizione ad agenti cancerogeni, comunicazione online 15](#_Toc64280469)

[Autotrasportatori, al via i contributi per la formazione professionale 16](#_Toc64280470)

[Cassacolf, variazione del contributo assistenziale 18](#_Toc64280471)

[Comunicazione di infortunio, servizio allargato anche ai rider 19](#_Toc64280472)

[Autoliquidazione Inail, riduzione del premio per il settore della pesca 20](#_Toc64280473)

[GUIDA PRATICA 21](#_Toc64280474)

[Cassa Covid-19, le novità della Legge di Bilancio 2021 21](#_Toc64280475)

[ADEMPIMENTI E SCADENZE 24](#_Toc64280476)

[16 febbraio 2021 24](#_Toc64280477)

[20 febbraio 2021 25](#_Toc64280478)

[22 febbraio 2021 25](#_Toc64280479)

[23 febbraio 2021 25](#_Toc64280480)

[24 febbraio 2021 25](#_Toc64280481)

[25 febbraio 2021 26](#_Toc64280482)

[28 febbraio 2021 26](#_Toc64280483)

[01 marzo 2021 26](#_Toc64280484)

# **NEWS**

## Fondo Nuove Competenze, c'è la proroga al 2021

Fondo Nuove Competenze, al via la fase 2. A quasi due mesi dalla scadenza del termine (31 dicembre 2020) stabilito per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dal decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, si apre una nuova opportunità per i datori di lavoro che intendono accedere ai contributi finanziari del FNC grazie al decreto interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 22 gennaio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Dicastero in data 12 febbraio 2021.

Il decreto del 22 gennaio 2021 stabilisce, in particolare, che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021, data entro la quale dovranno essere presentate all'ANPAL le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze.

### Accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro

Il decreto del 22 gennaio 2021, all'art. 1, stabilisce che gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro, da allegare obbligatoriamente alla domanda di contributo:

1. devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda entro il 30 giugno 2021;
2. devono prevedere i progetti formativi, il numero dei lavoratori da avviare nonché il numero di ore, che non può essere superiore a 250 per ogni lavoratore, in riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi per lo sviluppo delle competenze a percorsi e, se la formazione è erogata direttamente dall'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
3. devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, a seguito dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa;
4. devono indicare l'adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4;
5. possono prevedere lo sviluppo di competenze destinate a favorire l’occupabilità del lavoratore, anche nella prospettiva di promuovere processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative coerenti con il sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze regionali.

### Soggetti erogatori della formazione

L'art. 2 del decreto individua, senza grandi novità, come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, comprese le università statali e non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l'istruzione per Adulti-CPIA, gli istituti tecnici superiori, i centri di ricerca accreditatati dal Ministero dell'istruzione.

Il ruolo di soggetto erogatore della formazione può essere svolto anche dall'impresa che ha presentato domanda di contributo purché ciò sia previsto dall’accordo collettivo.

### Richiesta di contributo

A differenza di quanto era stato stabilito per il 2020 per il quale non era prevista una scadenza in quanto le domande potevano essere trasmesse fino ad esaurimento della dotazione dell’avviso, per il 2021 viene stabilito che le domande di accesso al Fondo nuovo competenze devono essere presentate all'ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 2021 per consentire di evadere le procedure di rendicontazione di spesa entro il 31 dicembre 2021.

Per le domande è attivo il servizio online disponibile all’indirizzo https://myanpal.anpal.gov.it/myanpal/ al quale si accede con l'identità SPID.

### Dotazione del Fondo Nuove Competenze 2021

Per il 2021 sono disponibili 500 milioni di euro. La dotazione complessiva del Fondo Nuove Competenze è di 730 milioni di euro.

## Federazioni sportive nazionali, sospensione del Premio INAIL 2021

Con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021, l’INAIL ha fornito le indicazioni operative con riguardo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti del **premio assicurativo** in favore delle **federazioni sportive nazionali**, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, disposta dall’art. 1, co. 36 e 37 della L. n. 178/2020, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021.

### Federazioni sportive nazionali, novità della Legge di Bilancio 2021

La L. n. 178/2020 all’art. 1, co. 36 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le [federazioni sportive nazionali](https://suite.edotto.com/articolo/enti-sportivi-sospensione-dei-versamenti-contributivi), gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**.

### Federazioni sportive nazionali, ripresa dei versamenti INAIL

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

* in **un'unica soluzione**, entro il 30 maggio 2021;
* mediante **rateizzazione**, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati **entro il giorno 16 di detti mesi**.

### Federazioni sportive nazionali, requisiti per la sospensione dei premi INAIL

Ai fini dell’applicazione della sospensione in commento, i predetti soggetti devono avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e devono dichiarare di operare nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I decreti richiamati, infatti, consentono lo svolgimento delle competizioni sportive, riconosciute di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

### Federazioni sportive nazionali, adempimenti sospesi

Per quanto riguarda gli adempimenti, sono sospesi ai sensi della normativa in esame:

* la presentazione della **dichiarazione delle retribuzioni** per l’autoliquidazione 2020/2021;
* la presentazione della domanda di riduzione del **tasso medio per prevenzione**;

Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Tenuto conto che il 30 maggio 2021 cade di domenica, i versamenti in scadenza in tale data sono tempestivi se effettuati entro 31 maggio 2021.

Pertanto:

* la dichiarazione delle retribuzioni 2020 deve essere trasmessa esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile in “Servizi online”, “Autoliquidazione dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021”;
* la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione deve essere trasmessa utilizzando il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

I versamenti sospesi in applicazione della normativa richiamata sono quelli con scadenza legale dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, tra cui rientra il versamento del **premio di autoliquidazione 2020/2021**.

In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ogni mese ad eccezione delle rate in scadenza a dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il 16 del mese.

### Federazioni sportive nazionali, comunicazione della sospensione

Coloro che applicano la sospensione in commento devono presentare apposita comunicazione, entro il 1° marzo 2021, utilizzando il servizio online “**Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali**”, disponibile sul sito INAIL fino al 1° marzo 2021.

Nella comunicazione deve essere specificata la natura del beneficiario della sospensione. Inoltre, i beneficiari devono altresì dichiarare di operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

### Federazioni sportive nazionali, Istruzioni per il versamento dei premi

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi utilizzando il modello F24 e indicando nel campo “numero di riferimento”:

* “**999245**” per il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2021;
* “**999246**” per il versamento in forma rateale fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 maggio 2021 e delle rate successive entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione delle rate di dicembre 2021 e 2022 che devono essere versate entro il giorno 16 di detti mesi.

## Autonomi agricoli, differita la rata INPS sospesa

Differito il pagamento della rata con scadenza 16 gennaio 2021 per i **lavoratori autonomi in agricoltura** che accedono all’esonero contributivo per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 137/2020. Infatti, con l’approssimarsi della data del 16 febbraio 2021, e in attesa del completamento delle implementazioni procedurali per rendere disponibile l’istanza di esonero, l’Istituto Previdenziale ha comunicato il differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare.

A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 587 del 10 febbraio 2021.

### Autonomi agricoli, esonero contributivo

L’art. 16 del D.L. n. 137/2020 28 dispone che:

* “Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid-19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la **mensilità relativa a novembre 2020**. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero”.

Al successivo comma 2 è previsto che il medesimo esonero è riconosciuto agli **imprenditori agricoli professionali** (IAP), ai **coltivatori diretti** (CD), ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

### Autonomi agricoli, ripresa dei contributi sospesi

La disciplina dell’esonero in esame è stata successivamente integrata dall’art. 10, co. 6, del D.L. n. 183/2020 il quale ha disposto che:

* “Per gli [**imprenditori agricoli professionali**](https://suite.edotto.com/articolo/cd-e-iap-prorogata-lultima-rata-della-contribuzione-ivs-2020), i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.

L’importo da versare della rata sospesa sarà comunicato con specifico avviso individuale (new individuale) nel **Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura**.

### Autonomi agricoli, differimento dai contributi

Tenuto conto dell’approssimarsi della data del 16 febbraio 2021, in attesa del completamento delle implementazioni procedurali per rendere disponibile l’istanza di esonero e comunicare ai contribuenti l’importo residuo da versare, l’INPS ha comunicato il differimento del pagamento della rata con scadenza originaria 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione degli importi contributivi da versare.

La comunicazione sarà effettuata con apposita news individuale, nella quale saranno fornite le indicazioni per provvedere al versamento.

## Artigiani e commercianti: contributi INPS 2021 e regime agevolato

Con la [circolare n. 17 del 9 febbraio 2021](https://suite.edotto.com/download/inps---circolare-n-17-del-09-02-2021-pdf) l'INPS fa il punto sulla contribuzione dovuta per l’anno 2021 da artigiani e commercianti.

### Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per l'anno 2021

Per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, l'INPS comunica che:

* per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva resta ferma alla misura del **24%**;
* viene invece elevata di 0,45 punti percentuali l'aliquota per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, raggiungendo la misura del **22,35%**.

Confermata poi la **riduzione** **contributiva** del **50%** per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età e già **pensionati** presso l'INPS.

Infine, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all'aliquota contributiva base va aggiunto lo **0,09%** per il finanziamento dell'**indennizzo** per la **cessazione** definitiva dell’attività commerciale, misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2019.

### Contributi sul minimale di reddito

Il **reddito minimo annuo** da prendere come base per il calcolo del contributo IVS è pari a **€ 15.953,00** per l'anno 2021 ([lo stesso del 2020](https://www.edotto.com/articolo/contributi-artigiani-e-commercianti-2020)).

L'INPS ricorda che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo vanno riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

### Contributi sul reddito eccedente il minimale

Per la **quota eccedente** il minimale di € 15.953,00 annui e fino a € 47.379,00 (limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile per 2021) il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021. Inoltre, per i redditi superiori a € 47.379,00 annui continua ad applicarsi l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Di seguito il quadro generale dei contributi da versare nel 2021.

### Contribuzione IVS  2021 per artigiani e commercianti

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lavoratori**  | **Aliquota contributiva fino a € 47.379,00**  | **Contributo sul reddito “minimale”**  | **Contributo sul “minimale” rapportato a mese**  |
| **Artigiani**  |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni  | 24% (1)  | € 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)  | € 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità)  |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (5)  | 22,35% (2)  | € 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)  | € 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità)  |
| **Commercianti** |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni  | 24,09% (3)  | € 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)  | € 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)  |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (5)  | 22,44%(4)  | € 3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)  | € 298,94 (298,32 IVS + 0,62 maternità)  |

(1) 25% per reddito superiore a € 47.379,00

(2) 23,35% per reddito superiore a € 47.379,00

(3) 25,09%per reddito superiore a € 47.379,00

(4) 23,44%per reddito superiore a € 47.379,00

(5) La riduzione contributiva è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

### Massimale imponibile di reddito annuo

Oltre al minimale di reddito, ai fini del calcolo dei contributi INPS per gli artigiani e i commercianti va preso in considerazione il **massimale imponibile** di reddito annuo.

L'INPS ricorda che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990). Pertanto il massimale di reddito annuo 2021, entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00).

Il limite, inteso come "individuale" in quanto riferibile ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, riguarda i soggetti iscritti alla gestione prima del 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055,00.

### Contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS

**Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Artigiani** | **Commercianti** |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni  | €19.267,46 (47.379,00\*24%+31.586,00\*25%)  | € 19.338,53 (47.379,00\*24,09% +31.586,00\*25,09)  |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  | €17.964,54 (47.379,00\*22,35%+31.586,00\*23,35%)  | €18.035,61(47.379,00\*22,44% +31.586,00 \*23,44%)  |

**Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Artigiani** | **Commercianti** |
| Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni  | €25.289,96 (47.379,00\*24%+55.676,00\*25%)  | € 25.382,71 (47.379,00\*24,09% +55.676,00\*25,09%)  |
| Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni  | €23.589,55 (47.379,00\*22,35%+55.676,00\*23,35%)  | € 23.682,30 (47.379,00\*22,44% +55.676,0  |

### Contributi a saldo

L'INPS fa presente che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2021, i lavoratori sono tenuti a versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

### Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i **modelli** di pagamento unificato **F24**:

* per le 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, entro il 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022;
* per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

### Riduzione contributiva per i forfettari

I soggetti che hanno aderito al regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 (che consiste nella riduzione contributiva del 35%) possono godere dei relativi benefici anche nel 2021 purché continuino a sussistere i requisiti richiesti per l'agevolazione fiscale per l’anno 2021 e non vi abbiano espressamente rinunciato.

I soggetti che hanno invece iniziato nel 2020 una nuova attività d’impresa e intendono beneficiare del regime agevolato nel 2021 devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021 devono comunicare la volontà di aderire all'INPS con la massima tempestività.

## Sospensione didattica in presenza, online le domande di congedo

Disponibile la procedura per l’invio on line delle **domande di congedo straordinario** per sospensione dell’attività didattica in presenza, di cui all’art. 22-bis del D.L. n. 137/2020, convertito con modificazioni in L. n. 176/2020. La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica e può riguardare anche periodi di sospensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 515 del 5 febbraio 2021.

### Sospensione didattica in presenza, soggetti interessati

Il congedo straordinario si rivolge:

* ai genitori, lavoratori dipendenti, di figli frequentanti le classi seconda e terza delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza;
* ai i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

### Sospensione didattica in presenza, come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

* tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS. Si ricorda che, a decorrere dal 1° ottobre 2020, l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
* tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
* tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020.

### Sospensione didattica in presenza, modalità di fruizione

Si ricorda che:

* il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado può essere fruito dai **genitori lavoratori dipendenti** per i figli alunni di scuole per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “**zone rosse**”);
* il congedo straordinario per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità può essere fruito durante i periodi di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale disposti con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche ai sensi dei Dpcm del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021.

## Interruzione rapporto di lavoro, gli aspetti contributivi

Con il messaggio n. 528 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all’**interruzione del rapporto di lavoro** a seguito di accordo collettivo aziendale e nell’ipotesi di **revoca del licenziamento**, così come previsto dall’art. 14, del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020.

### Interruzione rapporto di lavoro, esposizione nel flusso Uniemens

Le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall’art. 14 del “**Decreto Agosto**”, devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di:

* “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice “Tipo cessazione” diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni.

### Interruzione rapporto di lavoro, revoca di licenziamento

In merito alla revoca di licenziamento, intervenuta nel periodo “15 agosto 2020 – 13 ottobre 2020”, il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell’integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

### Interruzione rapporto di lavoro, quote di TFR a carico del datore di lavoro

Si ricorda, inoltre, che durante i periodi di **integrazione salariale ordinaria** o in deroga ovvero di **assegno ordinario**, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le **quote di TFR** maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del co. 4 dell’art. 14 del D.L. n. 104/2020 – senza applicazione di ulteriori oneri.

### Interruzione rapporto di lavoro, ticket di licenziamento

Infine, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versamento del cd. “**ticket di licenziamento”.** Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato.

Per il recupero del cd. “ticket di licenziamento” eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

## Enti sportivi, sospensione dei versamenti contributivi

Con la circolare 5 febbraio 2021, n. 16, l'Istituto Previdenziale fornisce indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti **previdenziali e assistenziali** per le federazioni sportive nazionali, gli[**enti di promozione sportiva**](https://suite.edotto.com/articolo/indennita-di-600-euro-ai-lavoratori-sportivi-decreto-mef-firmato) e le associazioni e società professionistiche e dilettantistiche.

In particolare, la Legge di Bilancio n. 178/2020, all'art.1, comma 36, prevede “per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020” la **sospensione dei versamenti** relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Ai fini della verifica della sussistenza dei **requisiti** previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020, l’Inps trasmetterà al Ministero per le Politiche giovanili e lo sport i dati identificativi dei soggetti **beneficiari** della sospensione in questione.

L’Inps rammenta, altresì, che la sospensione riguarda anche le quote di **TFR** da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta dal datore di lavoro.

Infine, si precisa che la sospensione non opera per le rate in scadenza al medesimo periodo.

In ordine alle **modalità di versamento**, il pagamento può essere effettuato in **unica soluzione** entro il 30 maggio 2021, oppure mediante **rateizzazione** fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzione e interessi, decorrenti dalla medesima scadenza.

## Gestione separata, aliquote contributive per l’anno 2021

Con la circolare 5 febbraio 2021, n. 12, l'Istituto previdenziale rende noti i c.d. minimali e massimali applicabili al calcolo contributivo per gli iscritti alla Gestione separata, nonché le aliquote da applicare per la determinazione dell'onere previdenziale.

### Collaboratori e figure assimilate

L’aliquota contributiva per i redditi dei **collaboratori e figure assimilate**, iscritti in via esclusiva alla [**Gestione separata**](https://suite.edotto.com/articolo/manovra-2021-contratto-despansione-assegno-di-ricollocazione-e-nuova-iscro-per-autonomi), ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, rimane al **33%** così come previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 57.

Si applicano, altresì, in aggiunta alla predetta percentuale, le seguenti aliquote:

* 0,50%, ai sensi dell'art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione della tutela alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare ed alla malattia;
* 0,22%, secondo quanto previsto dall'art. 7, Decreto Ministeriale 12 luglio 2007, in attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'estensione della tutela a sostegno della maternità e della paternità;
* 0,51%, disposta dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, art. 7, per la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i collaboratori titolari di pensione o **iscritti ad altre forme di previdenza**, l’aliquota è pari al 24%.

|  |
| --- |
| **Collaboratori e figure assimilate** |
| **Soggetti iscritti** | **Ctr. IVS** | **Ctr. minori** | **Ctr. matern.** | **Dis-Coll** | **Ctr. totale** |
| Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è dovuta la contribuzione Dis-Coll | 33,00% | 0,50% | 0,22% | 0,51% | 34,23% |
| Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali NON è dovuta la contribuzione Dis-Coll | 33,00% | 0,50% | 0,22% | - | 33,72% |
| Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria | 24,00% | - | - | - | 24,00% |
|  |  |  |  |  |  |

Per quanto concerne la ripartizione del contributo previdenziale si rammenta che, nei rapporti rientranti in tale fattispecie, la contribuzione è per 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del collaboratore, da trattenere direttamente sul prospetto paga.

Il versamento della contribuzione è onere del committente che deve provvedere entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso. In applicazione del **principio di cassa**, le somme ed i valori corrisposti per le prestazioni rese nella mensilità di dicembre e pagate entro il 12 gennaio dell'anno successivo (**principio di cassa allargato**) dovranno ritenersi, come avviene per l'imputazione annua del reddito percepito, di competenza dell'anno precedente.

### Lavoratori autonomi

Diversamente per i **lavoratori autonomi**, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza, né pensionati, che esercitano professionalmente e abitualmente le attività di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, prevede un aumento pari allo 0,26%, per l’anno 2021, e dello 0,51% per gli anni 2022 e 2023, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. **ISCRO**). L’aliquota contributiva per IVS resta ferma al 25%.

Ne consegue che, per tale categoria di lavoratori, le aliquote previste per il 2021 sono:

* aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25% ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 165;
* aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%, relativa alla tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16.
* aliquota contributiva aggiuntiva per ISCRO pari allo 0,26%, ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Resta confermata al 24% l’aliquota contributiva per i professionisti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza.

|  |
| --- |
| **Professionisti** |
| **Soggetti iscritti** | Ctr. IVS | Aliquota agg. | Iscro | Ctr. totale |
| Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,00% | 0,72% | 0,26% | 25,98% |
| Titolari di pensione o già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria | 24,00% | - | - | 24,00% |

Il **minimale contributivo** per l’anno 2021 è pari a euro 15.953,00, ai sensi della legge 2 agosto1990, n. 223.

Di conseguenza per i lavoratori iscritti ai quali si applica l’aliquota del 24%, si avrà l’accredito di un anno di **contribuzione** con un versamento pari a euro 3.828,72, mentre per i lavoratori ai quali si applica l’aliquota maggiore si avrà l’accredito con un versamento pari a:

* 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
* 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
* 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

## Esposizione ad agenti cancerogeni, comunicazione online

Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai **registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni** e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il servizio online “**Registro di esposizione**”, a disposizione di tutti i datori di lavoro.

Ne dà notizia l’INAIL con la nota del 1° febbraio 2021.

### Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, il servizio telematico

L'INAIL ha reso disponibile il [servizio telematico](https://suite.edotto.com/articolo/registro-di-esposizione-inail-solo-telematico), denominato "Registro di esposizione", al fine di consentire ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di trasmissione espressamente previsto dal legislatore nell'ambito delle specifiche disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da **agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici**.

L'introduzione del Registro di esposizione informatizzato - utilizzabile in sede di rilascio dai soli datori di lavoro titolari di Pat, nonché ai soggetti da essi abilitati - ha rappresentato una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di INAIL e dell'organo di vigilanza in considerazione del fatto che l'applicativo è immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite le credenziali in loro possesso.

### Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, decorrenza dell’obbligo

Stante il periodo di tempo trascorso dall'entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico, si ritiene conclusa la necessaria fase di transizione connessa all'utilizzo dell'applicativo informatico, che ha previsto, nella sua prima applicazione, la disponibilità dell'Istituto ad acquisire e integrare nel richiamato applicativo i dati dei registri che i datori di lavoro hanno trasmesso in formato cartaceo o tramite PEC.

Pertanto, **a decorrere dal 10 febbraio 2021**, non sarà più possibile da parte dell'Istituto ricevere ulteriori invii delle comunicazioni in argomento con modalità diverse dal servizio online.

Tuttavia, qualora successivamente a tale data, dovessero pervenire ulteriori comunicazioni via PEC o in modalità cartacea, in una logica di fattiva collaborazione, si provvederà a contattare i datori di lavoro al fine di rappresentare la necessità di procedere all'invio telematico dei dati afferenti i Registri di esposizione in argomento nonché fornire adeguata assistenza nei casi in cui fossero rappresentate eventuali problematiche legate all'inserimento di tali dati.

Per quanto concerne l'accesso ai servizi online disponibili sul portale dell'Istituto si rimanda alle istruzioni fornite con circolare n. 36 del 19 ottobre 2020, rammentando che le credenziali INAIL già rilasciate potranno essere utilizzate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, **non oltre il 30 settembre 2021**.

**Dal 1° ottobre 2021**, invece, sarà operativo esclusivamente l'accesso tramite SPID, CIE e CNS per tutte le categorie di utenti.

## Autotrasportatori, al via i contributi per la formazione professionale

Il 30 gennaio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 23 gennaio, recante i “contributi a favore della **formazione professionale nel settore dell'autotrasporto**”.

I soggetti destinatari della misura incentivante sono le **imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi**, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

Sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

### Autotrasportatori, soggetti interessati alla formazione

Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

* le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, regolarmente iscritte al **Registro elettronico nazionale** istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, regolarmente iscritte all'**Albo nazionale degli autotrasportatori** di cose per conto di terzi;
* le strutture societarie regolarmente iscritte nella sezione speciale del predetto albo.

Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola domanda di accesso al contributo. In caso di presentazione di più domande sarà presa in considerazione solo la domanda presentata per prima.

### Autotrasportatori, avvio dell’attività formativa

Ai fini del finanziamento, l'attività formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2021 e deve avere termine **entro il 6 agosto 2021**. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi al 30 gennaio 2021.

### Autotrasportatori, termine per l’invio delle domande

Le domande per accedere ai contributi devono essere presentate, **a partire dal 15 febbraio 2021** ed entro il termine perentorio del 19 marzo 2021, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente.

### Autotrasportatori, il contributo erogabile

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è fissato secondo le seguenti soglie:

* 15.000 euro per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
* 50.000 euro per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
* 130.000 euro per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
* 200.000 euro per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di euro 800.000.

Per la determinazione del contributo si terrà conto dei seguenti massimali:

* ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
* compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
* compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
* servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Le spese complessive inerenti l'attività didattica di cui: personale docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere **pari o superiori al 50%** di tutti i costi ammissibili.

## Cassacolf, variazione del contributo assistenziale

Nel lavoro domestico la contribuzione previdenziale dovuta, differentemente da quanto avviene per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, è determinata su base **oraria** ed è ripartita per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 a carico del lavoratore.

A tutela del lavoratore è prevista, altresì, una contribuzione di tipo **assistenziale** da versare, con cadenza trimestrale, alla Cas.sa.Colf. L'Ente, di statuizione collettiva, ha il fine di erogare prestazioni assistenziali sanitarie e assicurative, integrative e aggiuntive delle prestazioni pubbliche.

Affinché si possa procedere con Il **versamento** della contribuzione sarà necessario modificare telematicamente i bollettini MAV forniti dall’Inps direttamente dal portale dedicato, alla sezione Prestazioni e Servizi / Portale dei Pagamenti, inserendo il prodotto dell’importo orario del contributo assistenziale per ogni ora lavorata.

Il diritto alle **prestazioni sanitarie** spetta a partire dal 2° trimestre di iscrizione e le richieste di rimborso potranno essere inviate solo dopo 4 trimestri in cui i contributi sono stati versati consecutivamente e si sia raggiunta la soglia minima di contribuzione pari a € 25,00.

A seguito della sottoscrizione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico, avvenuto l’8 settembre 2020, è stata prevista la **variazione in aumento della contribuzione assistenziale** da versare alla Cas.sa.Colf, che è passata da € 0,03 a € 0,06 per ogni ora retribuita. Di conseguenza la contribuzione da versare a partire dal 1° trimestre 2021 risulterà pari ad € 0,04 a carico del datore di lavoro ed € 0,02 a carico del lavoratore.

Si rammenta che, il **mancato versamento** della contribuzione assistenziale può esporre ildatore di lavoro alla responsabilità risarcitoria per la perdita delle prestazioni sanitarie erogate da Cas.sa.Colf.

## Comunicazione di infortunio, servizio allargato anche ai rider

Si estende il servizio di **comunicazione di infortunio**, denuncia/comunicazione di infortunio e di **malattia professionale**. Infatti, dal 3 febbraio 2021 i servizi online sono disponibili anche per **rider**, assicurati Puc, lavoratori agili, studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro.

A specificarlo è l’INAIL, con l’avviso del 2 febbraio 2021.

### Comunicazione di infortunio, quando deve essere inoltrata?

La "[**Comunicazione di infortunio**](https://suite.edotto.com/articolo/infortunio-e-malattia-professionale-importi-rivalutati)" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati guaribili **entro tre giorni** escluso quello dell’evento.

Per gli infortuni con prognosi oltre tre giorni, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Denuncia/comunicazione di infortunio" (area prestazioni).

Si ricorda che, nel caso di datori di lavoro di soggetti non assicurati con INAIL, l’obbligo di inoltro della comunicazione di infortunio scaturisce a prescindere dal numero dei giorni di prognosi, ovvero da un periodo inferiore a tre giorni, escluso il giorno dell’evento, fino al decesso del lavoratore.

### Denuncia di infortunio, quando deve essere inoltrata?

La "**Denuncia/comunicazione di infortunio**" deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati **non guaribili entro tre giorni** escluso quello dell’evento. Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio" (area prevenzione).

### Denuncia/comunicazione di infortunio, novità INAIL

Dal 3 febbraio 2021, in caso di infortunio o malattia professionale, è possibile inserire, nella compilazione dei relativi applicativi online (comunicazione e denuncia/comunicazione di infortunio, denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi) o nel file da inviare, i riferimenti alle seguenti categorie di lavoratori:

* rider;
* beneficiario reddito di cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti utili alla collettività (polizza Assicurati Puc);
* **lavoratore agile**;
* studente impegnato in attività di alternanza scuola-lavoro.

## Autoliquidazione Inail, riduzione del premio per il settore della pesca

Il pagamento dell’assicurazione obbligatoria per gli **infortuni sul lavoro e le malattie professionali** deve essere pagato, ogni anno, da tutti i datori di lavoro che possiedono una PAT e dagli artigiani senza dipendenti.

I soggetti interessati possono pagare il **premio** **in unica soluzione**, entro il 16 febbraio, oppure optare per il pagamento in **quattro rate** con scadenze il:

* 16 febbraio, I rata;
* 16 maggio, II rata;
* 16 agosto differita al 20 agosto, III rata;
* 16 novembre, IV rata.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore deve:

* **Calcolare il premio anticipato** per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive;
* Conteggiare il premio di **autoliquidazione** dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
* **Pagare** il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato- F24” o il “Modello di pagamento F24 EP”.

Per le imprese armatorialiesercenti attività di **pesca mediterranea** è previsto per il pagamento del premio Inail uno **sgravio** del 70%. Invece, per le imprese che esercitano la **pesca costiera** e nelle acque interne e lagunari lo sgravio è del 44,32% e si applica sia al premio 2021 che alla regolazione 2020.

Sono **esonerate** dal versamento dei premi le **imprese armatoriali** esercenti attività di pesca oltre gli stretti.

Di seguito, nella seguente tabella, le aliquote assicurate al netto degli sgravi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pesca | Regolazione 2020 | Rata 2021 |
| Oltre gli stretti | 0,00% | 0,00% |
| Mediterranea | 2,19% | 2,19% |
| Costiera | 2,82% | 2,82% |

# GUIDA PRATICA

## Cassa Covid-19, le novità della Legge di Bilancio 2021

Istituite le nuove causali per l’accesso alla **CIGO, CIGD, ASO** e **CISOA**, da ultimo prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Le modalità di trasmissione delle domande, in particolare, devono riguardare periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021. A tal fine, infatti, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:

* per richiedere **l’ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO o CIGD e di assegno ordinario**, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”;
* le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “CISOA L. 178/20”.

Le novità sono state specificate dall’INPS, con il messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021.

### Cassa Covid-19, normativa

La L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) è intervenuta, tra le altre, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal proposito ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale:

* ordinaria (**CIGO**);
* in deroga (**CIGD**);
* di assegno ordinario (**ASO**);
* di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**).

Tale periodo aggiuntivo può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ciò a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali **fino al 31 dicembre 2020**.

### Cassa Covid-19, durata massima

L’art. 1, comma 300 della Legge di Bilancio 2021, ha previsto che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per Covid-19, possono richiedere la CIGO, CIGD o ASO, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una **durata massima di 12 settimane**.

I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Sul punto, l’INPS evidenzia come la Legge di Bilancio 2021, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che:

* i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021**;
* i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021**.

###  Cassa Covid-19, CISOA

Per il settore agricolo, la Legge di Bilancio 2021, nel regolamentare il ricorso alla cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**), prevede la concessione del trattamento medesimo per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per una durata massima di **90 giorni**, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “**CISOA DL RILANCIO**”, ai sensi dell’art. 19, comma 3-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020.

### Cassa Covid-19, contributo addizionale

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dal D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, l’art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 **non** prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un **contributo addizionale**.

### Cassa Covid-19, modalità di trasmissione delle domande

In merito alle modalità di trasmissione delle domande, l’INPS ha stabilito che esse devono riguardare **periodi non antecedenti al 1° gennaio 2021**. A tal fine, sono state istituite le nuove causali di seguito indicate:

* per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di CIGO o CIGD e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “**COVID 19 L. 178/20**”;
* le domande di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) devono essere trasmesse utilizzando la nuova causale “**CISOA L. 178/20**”.

Con riferimento alla **CIGD**, possono trasmettere le domande come “**deroga plurilocalizzata**” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del MLPS. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “**deroga INPS**”.

Da notare che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle **singole unità produttive**, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. In quest’ultimo caso, si ricorda che la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi **irreversibile**.

Si evidenzia infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi. Ciò tranne nei casi in cui la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori Covid-19 (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).

###  Cassa Covid-19, termini di trasmissione delle domande

Riguardo ai **termini di trasmissione delle istanze** relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’art. 1, comma 301, della L. n. 178/2020 conferma la disciplina ordinaria, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa**.

Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (**CISOA**). L’ultimo periodo del comma 301 e il penultimo periodo del comma 304 stabiliscono altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro il 28 febbraio 2021.

Si ricorda, infine, che i termini decadenziali di cui trattasi non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Laddove, quindi, l’istanza riguardi un arco temporale di durata **plurimensile**, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.

**Norme e Prassi**

Inps, Messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021

# ADEMPIMENTI E SCADENZE

## 16 febbraio 2021

Inps. Versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente

Denuncia e versamento contributi Casagit Soggetti: Versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico.

Inps. Versamento contributo TFR al Fondo Tesoreria Soggetti: Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS Soggetti: I committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo versano entro la data odierna il contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente Soggetti: Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile.

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate e continuative - Denuncia e versamento dei contributi Soggetti: Denuncia e versamento dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nonché a versare i contributi assicurativi, anche per la quota a carico del giornalista.

Versamento quarta rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti Soggetti: I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali versano i contributi fissi relativi al trimestre solare precedente mediante Mod. F24. Termini di versamento. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la quarta ed ultima rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2020. Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall'istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale dovuta sul reddito eccedente il minimale dichiarato nel Mod. Redditi-PF, da versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche ( 2 acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente; un eventuale saldo all'anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito). Le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti.

Autoliquidazione Inail - Comunicazione riduzione del presunto Soggetti: Comunicazione all'Inail delle variazioni delle retribuzioni qualora il datore di lavoro presuma che le stesse, nell'anno, siano da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte. Nella comunicazione deve essere indicato il nuovo importo di retribuzione che si intende adottare Versamento del premio anticipato per l'anno in corso sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero versamento della prima rata di premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e regolazione del premio relativo all'anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.

Isopensione Soggetti: Versamento della provvista mensile del trattamento di prepensionamento dei lavoratori iscritti ai Fondi di solidarietà di settore

## 20 febbraio 2021

Comunicazioni obbligatorie lavoro somministrato Soggetti: Comunicazione dell'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente - Termine prorogato a lunedì 22 giugno, essendo il giorno 20 sabato.

Versamento contributi Enasarco Soggetti: Versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti nel trimestre di riferimento.

Comunicazioni obbligatorie marittimi Soggetti: Obbligo di comunicare l'assunzione e la cessazione del mese precedente dei marittimi imbarcati o sbarcati.

Comunicazioni obbligatorie P.A. Soggetti: Consegna di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero consegna della copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni avvenute nel mese precedente

## 22 febbraio 2021

Fringe benefit Soggetti: Scade il termine per comunicare l'ammontare dei fringe benefit e stock option corrisposti nel 2020 ai lavoratori che hanno cessato il rapporto

## 23 febbraio 2021

Appalto Soggetti: Obbligo di trasmissione delle ricevute del versamento delle ritenute operate ai propri lavoratori nel mese precedente

## 24 febbraio 2021

Ammortizzatori Covid Soggetti: Domanda di concessione di ammortizzatori Covid per la sospensione dal lavoro dei lavoratori impossibilitati a muoversi dal domicilio causa lockdown, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020

## 25 febbraio 2021

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi Soggetti: Denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive (corrisposte nel mese precedente) di ciascun impiegato e dirigente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali. Inoltre, versamento dei contributi sospesi dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020 per l'emergenza Covid 19.

## 28 febbraio 2021

Artigiani e commercianti - Istanza di adesione/rinuncia al regime agevolato INPS per contribuenti forfettari Soggetti: Richiesta all'INPS di adesione al regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190o eventuale recesso.

## 01 marzo 2021

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti: Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni.

Libro Unico Lavoro, compilazione Soggetti: Compilazione del Libro Unico Lavoro con i dati riguardanti i lavoratori, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

Precoci Soggetti: Domanda di riconoscimento della pensione anticipata con requisiti ridotti per il 2021, allegando tra l'altro attestazione del datore di lavoro relativa ai lavori gravosi

Regime minimi Soggetti: Comunicazione di avvalersi del regime contributivo semplificato (opzione per il regime fiscale forfetario) per il 2021

Premio INAIL Soggetti: Presentazione della richiesta di applicazione della norma premiale per il 2022 purché in regola con le norme di sicurezza o con il pagamento di contributi e premi

Lavoratori fragili Soggetti: Cessano a tale data: - il diritto dei lavoratori fragili di accedere al lavoro agile; - la tutela dell'indennità di malattia per i lavoratori fragili che si assentano dal lavoro per la loro condizione.

Versamento contributi Fasi Soggetti: Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio

CIGO/FIS/CIGD Soggetti: Presentazione della domanda di integrazione salariale o assegno ordinario per emergenza Covid 19 per i casi di sospensione/riduzione iniziati il mese precedente

CIGO/FIS/CIGD Soggetti: Invio dei dati per il pagamento diretto per le sospensioni/riduzioni autorizzate nel mese precedente

Cassa integrazione Soggetti: Termine per presentare le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente

Bonus Sud Soggetti: Termine ultimo per fruire dello sgravio dei contributi a carico datore di lavoro (competenza gennaio 2021)

Erogazione Compenso retributivo aziendale (CRA)

Soggetti: Igiene ambientale - Municipalizzate

Una tantum

Soggetti: Sacristi

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Autorimesse

Versamento contributo a carico azienda Fondo Salute Sempre

Soggetti: Radiotelevisione - emittenti televisive private

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Agenzie di viaggio

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Agenzie di viaggio minori

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Bingo e Gaming hall FIPE

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Case di cura - Pers. Medico ARIS

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Edilizia - Artigianato

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Lavanderie - industria

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Pubblici esercizi

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Pubblici esercizi Confesercenti

Corresponsione tranche una tantum Soggetti: Sacristi

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Stabilimenti balneari

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: stabilimenti balneari / pubblici esercizi - minori

Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Stabilimenti balneari Confesercenti ine validità rinnovo CCNL Soggetti: Studi professionali Cisal Cidec